



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA n. 17

Novedrate 30/05/2013

TAGLIO DELL'ESSENZA DENOMINATA "AMBROSIA ARTEMISIFOLIA" ED INTERVENTI CONTRO LA RELATIVA DIFFUSIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l' "Ambrosia" è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie e, in molte zone della Lombardia è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta "Ambrosia" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE l' Ambrosia è una pianta infestante che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline, che tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e che se lasciata a sé tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse ma anche:

o In terreni coltivati a cereali dove, una volta effettuato il raccolto, cresce uniforme e rigogliosa;

o In terreni incolti e ritirati dalla produzione;

o in aree verdi abbandonate;

o in aree industriali dismesse e in generale in tutte quelle abbandonate, sulle terre smosse di cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi;

o sui cigli stradali;

o negli argini dei canali, nei fossi ed in generale in tutte le aree abbandonate e semi abbandonate;

o nei campi coltivati con semine rade, nelle aree dedicate a verde pubblico (parchi, giardini ect.)

RILEVATO CHE, l' incuria delle aree sopra elencate risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta e che provvedendo allo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. n.8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione", in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006;

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da "Ambrosia" in Lombardia" per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze sindacali;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell' Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza dei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche, in particolare di dovere adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia efficace protratta sino al termine del periodo di fioritura dell' Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

VISTA l' Ordinanza n. 25.522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.32 della L. 23.12.1978 n.833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";



Comune di Novedrate

Provincia di Como

VISTE le indicazioni elaborate dalla Regione Lombardia nota H1.2012.0012379 e allegato tecnico 2012;

VISTO il D.g.r. 22 dicembre 2010 – 9/1060 (inerente il nuovo gli aggiornamenti al regime di condizionalità per gli agricoltori che ricevono aiuti PAC), e in particolare l'allegato 2, norma 4 "Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat", standard 4.2 "Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli" sono ammesse idonee pratiche agronomiche finalizzate a limitare la diffusione di piante infestanti, ad eccezione per le aree di Rete Natura 2000;

VISTA la nota della Direzione Generale dell'ASL di Como del 28.05.2013 in merito alla problematica relativa l'ambrosia, in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale;

DATO atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha dato indicazioni all'Ufficio Tecnico di provvedere all'uopo allo sfalcio delle aree verdi interessate;

VISTO il Regolamento locale di igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTI gli articoli 50, 5° comma del d.lgs n. 267 del 18/08/2000 e 117 del d. lgs n. 112 del 31/03/1998;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla L. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla l. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- ai conduttori di cantieri edili pubblici e privati;
- ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,
- agli amministratori di condominio;
- ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione
- infestante;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nella aree di loro pertinenza e ed in caso di riscontrata presenza di eseguire sulle stesse, periodici interventi di manutenzione e pulizia prevedendo quantomeno tre sfalci da eseguirsi, prima della fioritura della pianta di che trattasi, entro le scadenze di seguito indicate:

I° sfalcio: terza decade di giugno;

II° sfalcio: terza decade di luglio;

III° sfalcio: seconda decade di agosto

Eventuale IV° sfalcio da effettuarsi all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un'eccessiva ricaccio con fioritura successiva.

Il momento utile per lo sfalcio è rappresentato da una popolazione di ambrosia in cui la maggior parte delle piante appaiono gli abbozzi delle infiorescenze (1 –2 cm.)

Di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati dell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale citata nelle premesse, secondo le seguenti specifiche:



Comune di Novedrate

Provincia di Como

- **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura (aratura effettuata mediante l'aratro a dischi)
- **in ambito urbano:** pacciamatura ed estirpamento.

ORDINA ALTRESI'

l'affissione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio, alle bacheche comunali e tabelloni informativi, nonché la pubblicazione sul sito Internet del Comune per renderla nota alla cittadinanza.

INVITA

tutta la cittadinanza:

ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, marciapiedi interni, parcheggi etc) di propria pertinenza e proprietà;
a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio etc. che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo della Ambrosia Artemisiifolia.

AVVERTE

La cittadinanza:

1. che chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, lasciando i propri terreni in stato di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita:

da €. 50,00 a €. 200,00 per un'area di superficie fino a 1000 metri quadrati;

da € 200,00 a €. 500,00 per un'area di superficie oltre i 1000 metri quadrati;

2. qualora, nonostante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria i soggetti obbligati non provvedano comunque allo sfalcio del terreno infestato dall'Ambrosia, il Comune di Figino Serenza provvederà d'ufficio imputando la relativa spesa agli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

3. gli Ufficiali di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

4. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Como ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini di 30 e di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione, ovvero dalla data di conoscenza dell'atto, oppure entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato.

5. La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2013.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso :

Corpo di Polizia Locale, sede;

Responsabile del Settore Tecnico, sede;

Responsabile del Settore Strade della Provincia di Como;

A.S.L. Provincia di Como sede territoriale di Cantù.



IL SINDACO
Barni Maurizio